

XIV.

Se non dopo eseguito il pagamento del Canone convenuto potrà esso Deliberatario essere ammesso a domandare ristoro , o diminuzione del detto Canone per le Cause speciali di forza maggiore , cioè di Guerra guerreggiata in luogo , peste , regolamenti , ed ordini di Sanità , che impedissero totalmente il Commercio per l'attività , e profitto del Diritto affittato ; nei quali egli s'intende riservato esclusivamente alle Superiori Autorità Amministrative il dichiarare se vi sia luogo al compenso , e il determinare la misura , ed il quantitativo a termini d'equità , esclusa ogni contestazione giudiziaria .

XV.

Durante il Contratto venendo per nuova Legge , o Regolamento Generale a variarsi sostanzialmente la natura del diritto affittato , in tal caso vi sarà luogo tanto per parte della Finanza , che del Deliberatario a recedere dall'Affittanza , senz'obbligo d'alcuna indennizzazione , nè per una , nè per l'altra parte ; salvi li casi preveduti nell' Art. III. della presente .